



COMUNE DI ALIMINUSA  
Città Metropolitana di Palermo

*Regolamento dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del D.M.  
29 dicembre 2016, n. 266, di cui all'articolo 180, comma 1-octies, del  
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

Organismo /Ente titolare dell'iniziativa: \_\_\_\_\_

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale  
n. 10 del 15-05-2018

## ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art 3 comma 3 del D.M. 29.12.2016 n.266 e disciplina l'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità attivato da \_\_\_\_\_, nel comune di Aliminusa ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## ART. 2 – FINALITÀ

Il compostaggio di comunità attivato da \_\_\_\_\_, è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani finalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana. Il compostaggio verrà attuato attraverso la attrezzatura elettromeccanica installata in \_\_\_\_\_, di proprietà di \_\_\_\_\_.

## ART. 3 – ACCESSO

I soggetti autorizzati al conferimento presso l'apparecchiatura sono esclusivamente le utenze conferenti partecipanti all'iniziativa. L'accesso all'area avviene negli orari stabili all'articolo 5 anche in assenza del Conduttore, mediante chiave meccanica o elettronica.

## ART. 4 – QUANTITÀ CONFERIBILE

Al fine di consentire il corretto funzionamento i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualità e quantità al numero delle utenze conferenti. In particolare si ritiene che le quantità per ogni utente siano pari a 120-150kg/anno circa, corrispondenti a circa 0,3-0,4 kg/giorno per utente.

## ART. 5 - ORARI DI APERTURA E GESTIONE

L'accesso all'apparecchiatura installata presso \_\_\_\_\_, avviene dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di ogni giorno, compresi i festivi. Eventuali sospensioni del conferimento verranno comunicati per tempo agli utenti dell'iniziativa da parte del rappresentante dell'organismo collettivo o del conduttore dell'apparecchiatura.

I rifiuti organici devono essere conferiti, senza alcun involucro o in sacchetti compostabili. Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento in termini di pulizia e decoro. In caso di mancato funzionamento della macchina compostiera i rifiuti organici dovranno essere riportati indietro dall'utente e conferiti al servizio di raccolta. In alternativa, su decisione del responsabile dell'organismo collettivo, potranno essere presenti accanto alla macchina, dei contenitori ove depositare i rifiuti biodegradabili per il successivo ritiro.

## ART. 6 - RIFIUTI E MATERIALI AMMESSI

Sono ammessi esclusivamente i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenuti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

#### ART. 7 – DIVIETI

Nell'apparecchiatura è vietato:

- a. conferire rifiuti organici e non diversi da quelli indicati all'articolo precedente;
- b. l'accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati;
- c. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
- d. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati all'art. 6;
- e. il deposito dei rifiuti con modalità diverse da quelle individuate dal conduttore.

#### ART. 8 – OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal conduttore dell'apparecchiatura o dal rappresentante dell'Organismo collettivo che ha attivato l'iniziativa. Il mancato rispetto di questa prescrizione comporta la decadenza del diritto di partecipazione all'iniziativa di compostaggio di comunità.

#### ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA

Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovrintendere al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:

- garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti,
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità,
- provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante,
- provvedere alla gestione del biofiltro,
- provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto,
- provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo,
- tenere un registro, per le apparecchiature di taglia T2 e T3, anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifiche,
- effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifiche. Il responsabile dell'Organismo collettivo, comunica tali anomalie al comune o alla Società/Azienda che effettua il servizio pubblico di gestione rifiuti.

#### ART. 10 – PIANO DI UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nel piano di utilizzo allegato al presente regolamento. Il mancato rispetto di tali disposizioni, comporta la decadenza del diritto di partecipare all'iniziativa di compostaggio di comunità, con il divieto di conferimento presso la apparecchiatura di compostaggio e la comunicazione all'ufficio tributi del Comune di tale decadenza.

## ART. 11 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, composto da n. 11 articoli, entra in vigore contestualmente all'avvio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità installata in \_\_\_\_\_.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonché, la normativa vigente in materia di rifiuti.